

## Rapporto al messaggio 2017

### Rapporto della Commissione della Legislazione sul messaggio 5 novembre 1974 concernente la modificazione della legge sulle prestazioni complementari all'assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidi del 21 dicembre 1965

Con il 1. gennaio 1975 è modificata la legge federale sull' AVS/AI, nel senso che le rendite vengono aumentate di circa il 25 %; pure i limiti di reddito per il diritto alle prestazioni complementari sono state modificate.

#### I nuovi limiti sono così fissati:

- per persone sole e i minorenni assegnatari di rendite invalidità, Fr. 6.600,-- al minimo e Fr. 7.800,-- al massimo;
- per i coniugi, Fr. 9.900,-- al minimo e Fr. 11.700,-- al massimo;
- per gli orfani, Fr. 3.300,-- al minimo e Fr. 3.900,-- al massimo.

Analogamente a quanto deciso negli altri Cantoni e, del resto, già è avvenuto nel passato per il nostro, il Consiglio di Stato propone di elevare i limiti di reddito agli importi massimi previsti dalla legge federale.

In base a quanto dimostrato dal messaggio, con l' applicazione dei limiti massimi di reddito è possibile garantire ai beneficiari di queste prestazioni complementari, per i quali il rincaro è certamente molto più sentito, almeno l' aumento pari a quanto previsto per le rendite AVS/AI. Lo stesso è quindi indicato in Fr. 1.200,-- per le persone sole e in Fr. 1.800,-- per i coniugi.

In base alla legge federale i Cantoni hanno la facoltà di fissare importi, fra il minimo ed il massimo, quale deduzione per le pigioni. Tali importi (art. 8, lett. g) della legge cantonale) sono attualmente fissati in Fr. 1.500,-- per le persone sole ed il Consiglio di Stato propone un aumento a Fr. 1.800,-- , rispettivamente, per i coniugi, da Fr. 2.100,-- a Fr. 3.000,--.

La Commissione ha inoltre deciso, dopo avere sentito il capo della sezione delle assicurazioni sociali signor Gianetta, di modificare il proposto art. 4 bis con il quale il Consiglio di Stato chiedeva la delega per l' adeguamento dei limiti di reddito e di altre prestazioni che in avvenire dovessero essere modificati dalla legge federale.

Per evitare ogni volta un messaggio del Consiglio di Stato e una decisione del Gran Consiglio, la Commissione propone, invece della delega, l' adeguamento automatico ai massimi stabiliti in sede federale.

Con questa norma non si fa che codificare la prassi regolarmente seguita nel passato sia dal Consiglio di Stato nelle sue proposte, sia dal Gran Consiglio nelle sue decisioni di adottare costantemente i limiti massimi proposti dal legislatore federale.

La Commissione propone quindi al Gran Consiglio di voler approvare il progetto di legge con le modifiche apportate dalla Commissione, particolarmente per quanto ha riferimento all' art. 4 bis.

#### **Per la Commissione della Legislazione:**

G. Nessi, relatore Ballinari - Bignasca - Buffi -

Cattaneo - Ferrari - Induni -

Paltenghi - Gardosi - Pini  
M. - Salvioni - Sganzini - Tamburini - Vassalli

Disegno di  
**LEGGE**

che modifica quella concernente le prestazioni complementari alla assicurazione federale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità del 21 dicembre 1965 (del .....)

**Il Gran Consiglio  
della Repubblica e Cantone Ticino**

- visto il messaggio 5 novembre 1974 n. 2017 del Consiglio di Stato,

**d e c r e t a :**

**Art. 1**

La legge concernente le prestazioni complementari all' assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità del 21 dicembre 1965 è modificata come segue:

**Art. 4**

Limiti di reddito

a) In generale:

Le prestazioni complementari sono concesse se il reddito annuo determinante non raggiunge i seguenti limiti:

- Per persone sole e minorenni assegnatari di rendite di invalidità	<b>Fr. 7.800.--</b>
- Per coniugi	<b>Fr. 11.700.--</b>
- Per orfani	<b>Fr. 3.900.--</b>

**Art. 4 bis**

Adeguamento alla legislazione federale

I limiti di reddito e le altre disposizioni concernenti la determinazione delle prestazioni complementari sono adeguate ai massimi previsti dalla legislazione federale.

**Art. 8**

Deduzioni

g) una somma annua per la pigione sino a Fr. 1.800.-- per persone sole e a Fr. 3.000.-- per coniugi e persone con figli che hanno o danno diritto a una rendita, nella misura in cui la pigione superi Fr. 780.-- per la prima categoria di persone e Fr. 1.200.-- per la seconda.

---

**Art. 2**

Decorsi i termini per l' esercizio del diritto di referendum e ottenuta l' approvazione dell' Autorità federale, la presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore a contare dal 1. gennaio 1975.

